



COMUNE DI VELLETRI

Provincia di Roma

Piazza Cesare Ottaviano Augusto, 1 – Centralino: 06.961581 – P.I. 01001051000

PROT. N. 8484 DEL 17 LUG. 2012

AVVISO PUBBLICO
PER LA DESIGNAZIONE DI N. 2 MEMBRI
COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL'IPAB "CASA DI RIPOSO G. E F. BERARDI" DI VELLETRI

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE

PREMESSO CHE il Consiglio di Amministrazione dell'IPAB "Casa di Riposo Girolamo e Francesca Berardi" di Velletri è scaduto per compimento del mandato di nomina;

CHE la Regione Lazio, con nota n. 133195 del 26.03.2012, assunta al prot.com.le n. 9299 del 30.03.2012, ha chiesto al Comune di Velletri di designare i membri di propria competenza, ai sensi dell'art. 11 del DGR n. 8628 del 23.12.1987;

VISTO l'art. 11 della L. n. 6972 del 17 luglio 1980, nella quale vengono elencati i motivi ostativi alla partecipazione all'amministrazione dell'Istituto di Beneficenza;

VISTI l'art. 30 della L. 328 del 08.11.2000 e l'art. 21 del DLgs. 04.05.2001 n. 207, il quale dispone che nel periodo transitorio previsto per il riordino delle IPAB ad esse seguitano ad applicarsi le disposizioni pre-vigenti, in quanto non contrastanti con i principi di libertà dell'assistenza con i principi della legge e con le disposizioni del decreto legislativo stesso;

VISTA la deliberazione CC n. 10 del 12.06.2008 avente ad oggetto: "Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservati dalla legge";

VISTO quanto deliberato dalla 3^a Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 13 luglio 2012;

AVVISA

CHE il Consiglio Comunale di Velletri deve procedere alla designazione dei membri di propria competenza del CdA dell'IPAB "Casa di Riposo G. e F. Berardi" di Velletri;

A tal fine

INVITA

gli interessati a ricoprire la carica di membri del Consiglio di Amministrazione dell'IPAB "Casa di Riposo G. e F. Berardi" di Velletri a presentare, presso L'UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI VELLETRI, sito in Velletri 00049 (RM) – P.zza C. Ottaviano Augusto, n.1, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso (16.07.2012), ed entro e non oltre le **h. 13.00 del giorno 27.07.2012**;

1. una dichiarazione di disponibilità all'incarico, redatta in carta semplice, debitamente sottoscritta in forma non autenticata, presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità valido, con allegato **2. curriculum professionale**, nonché ogni altro documento ritenuto utile a valutare la competenza e la professionalità del candidato relativamente all'attività svolta dall'IPAB;

3. dichiarazione - ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 - dell'assenza di conflitto di interesse con l'incarico da assumere, secondo le prescrizioni di cui all'art. 11 della L. n. 6972 del 17 luglio 1980, e successive norme intervenute in materia di elettorato attivo, leggi antimafia e misure di prevenzione;

5. dichiarazione, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 196/2003, di consenso al trattamento dei propri dati personali utilizzati soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia dei dati personali".

Per eventuali informazioni ci si può rivolgere all'Ufficio Affari Generali del Comune di Velletri 00049 (RM)- P.zza C. Ottaviano Augusto, n. 1 - Tel. 0696158271-254 – Fax n. 069640145.

Copia del presente avviso viene pubblicato, dal giorno 16.07.2012, presso:

- l'Albo Pretorio del Comune di Velletri;

- il sito internet del Comune di Velletri – www.comune.velletri.rm.it;

Velletri, il 13.07.2012.

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE f.f.

(Dott.ssa Maria Nanni Costa)



L. 17-7-1890 n. 6972 Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 luglio 1890, n. 171

11. [Nonostante qualsiasi disposizione in contrario delle tavole di fondazione o degli statuti, non possono far parte della Congregazione di carità ⁽³⁵⁾ o dell'amministrazione d'ogni altra istituzione pubblica di beneficenza:

a) coloro che non possono essere elettori ai termini della legge provinciale e comunale, e coloro che non sono eleggibili, in ordine all'art. 30 lettere a), c), d), e), f), g), h), della legge stessa ⁽³⁶⁾;

b) coloro che fanno parte dell'ufficio di Prefettura, sottoprefettura ⁽³⁷⁾ o d'altra autorità politica, ovvero della Giunta provinciale amministrativa ⁽³⁸⁾ nella Provincia; gl'impiegati nei detti uffici, il Sindaco del Comune e gl'impiegati addetti all'amministrazione comunale;

c) coloro che sieno stati dalla Giunta provinciale amministrativa ⁽³⁹⁾ dichiarati inadempienti all'obbligo della presentazione dei conti della Congregazione di carità ⁽⁴⁰⁾ o d'altra istituzione di assistenza e beneficenza, o responsabili delle irregolarità che cagionarono il diniego di approvazione dei conti resi, e non abbiano riportato quietanza finale del risultato della loro gestione;

d) chi abbia lite vertente con l'istituzione o congregazione ⁽⁴¹⁾ o abbia debiti liquidi verso esse e sia in mora al pagamento.

Nei casi d'esercizio d'azione popolare, si ha lite vertente quando la legale rappresentanza dell'ente abbia spiegate domande o eccezioni, principali o adesive, che, nell'istruttoria della causa o nel merito, sieno in tutto o in parte contrarie all'amministratore;

e) i parenti e gli affini sino al secondo grado col tesoriere dell'istituzione di assistenza e beneficenza.

Gli ecclesiastici e ministri di culti di cui all'art. 29 della legge provinciale e comunale, possono far parte di ogni istituzione di assistenza e beneficenza diversa dalla Congregazione di carità ⁽⁴²⁾.

Essi possono inoltre far parte dei comitati di erogazione e di assistenza che le Congregazioni di carità abbiano istituiti, ed anche delle congregazioni stesse nei casi contemplati dagli ultimi tre capoversi dell'art. 5 ⁽⁴³⁾ ⁽⁴⁴⁾.

(35) La L. 3 giugno 1937, n. 847, ha soppresso le Congregazioni di carità, sostituendole con gli Enti comunali di assistenza, ai quali ha devoluto le attribuzioni delle sopresse Congregazioni. Per il trasferimento di funzioni statali alle Regioni, vedi il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9.

(36) Vedi, ora, l'art. 13, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali).

(37) Il D.L. 2 gennaio 1927, n. 1, abolì le sottoprefetture passando alle Prefetture le funzioni delle prime.

(38) Ora, Comitato provinciale di assistenza e beneficenza per effetto del D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 173.

(39) Ora, Comitato provinciale di assistenza e beneficenza per effetto del D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 173.

(40) La L. 3 giugno 1937, n. 847, ha soppresso le Congregazioni di carità, sostituendole con gli Enti comunali di assistenza, ai quali ha devoluto le attribuzioni delle sopresse Congregazioni. Per il trasferimento di funzioni statali alle Regioni, vedi il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9.

(41) La L. 3 giugno 1937, n. 847, ha soppresso le Congregazioni di carità, sostituendole con gli Enti comunali di assistenza, ai quali ha devoluto le attribuzioni delle sopresse Congregazioni. Per il trasferimento di funzioni statali alle Regioni, vedi il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9.

(42) La L. 3 giugno 1937, n. 847, ha soppresso le Congregazioni di carità, sostituendole con gli Enti comunali di assistenza, ai quali ha devoluto le attribuzioni delle sopresse Congregazioni. Per il trasferimento di funzioni statali alle Regioni, vedi il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9.

(43) Comma così modificato dall'art. 3, L. 17 giugno 1926, n. 1187. Vedi, anche, la L. 3 giugno 1937, n. 847.

(44) La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge è stata abrogata dall'art. 30, L. 8 novembre 2000, n. 328, e dall'art. 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

D.P.R. 16-5-1960 n. 570

Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 giugno 1960, n. 152, S.O.

Capo II

Dell'elettorato attivo

13. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 13). - Sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali compilate a termini della *legge 7 ottobre 1947, n. 1058*⁽¹⁸⁾, e successive modificazioni.

Per la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali, la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori valgono le disposizioni della predetta legge

D.Lgs. 6-9-2011 n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2011, n. 226, S.O.

Art. 1 Soggetti destinatari

1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a:

- a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;
- b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
- c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

Art. 4 Soggetti destinatari

1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano:

- a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p.;
- b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;
- c) ai soggetti di cui all'articolo 1;
- d) a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale;
- e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente;
- f) a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza;
- g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera d);
- h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. È finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati;
- i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.